

STATUTO



Testo vigente al 19 gennaio 2018.

Indice

Preambolo

Titolo I – Disposizioni generali

Articolo 1 – Costituzione, sede e ambito territoriale di attività

Articolo 2 – Finalità e settori d'intervento

Articolo 3 – Attività

Articolo 4 – Regolamenti interni

Titolo II – Organizzazione

Capo I – Organi

Articolo 5 – Trasparenza e strumenti di comunicazione

Articolo 6 – Organi

Articolo 7 – Requisiti generali di onorabilità

Articolo 8 – Requisiti generali di professionalità

Articolo 9 – Cause generali di incompatibilità

Articolo 10 – Cause generali di conflitto di interessi

Articolo 11 – Cause generali di sospensione dalle funzioni

Articolo 12 – Cause generali di decadenza

Articolo 13 – Indennità

Capo II – Assemblea dei Soci

Articolo 14 – Assemblea dei Soci

Articolo 15 – Attribuzioni

Articolo 16 – Convocazione

Articolo 17 – Presidenza - maggioranze

Capo III – Consiglio generale

Articolo 18 – Consiglio generale

Articolo 19 – Designazione e procedura di nomina

Articolo 20 – Attribuzioni del Consiglio generale

Articolo 21 – Convocazione e funzionamento

Capo IV – Consiglio di amministrazione

Articolo 22 – Consiglio di amministrazione

Articolo 23 – Attribuzioni del Consiglio di amministrazione

Articolo 24 – Adunanze e deliberazioni del Consiglio di amministrazione

Capo V – Presidente della Fondazione

Articolo 25 – Presidente della Fondazione

Capo VI – Collegio sindacale

Articolo 26 – Collegio sindacale

Capo VII – Segretario generale

Articolo 27 – Segretario generale

Titolo III – Patrimonio, finanziamento delle attività, scritture contabili e bilanci

Articolo 28 – Patrimonio

Articolo 29 – Destinazione del reddito

Articolo 30 – Libri e scritture contabili

Articolo 31 – Bilancio e documento programmatico previsionale

Articolo 32 – Comunicazioni

Titolo IV – Disposizioni finali e transitorie

Articolo 33 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Articolo 34 – Norme transitorie

Preambolo

1. La Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì rappresenta la continuazione ideale e storica della Cassa dei Risparmi di Forlì, costituita su iniziativa di benemeriti cittadini, con Rescritto Pontificio di Papa Gregorio XVI del 3 giugno 1839, con lo scopo precipuo di raccogliere il risparmio del lavoro familiare, di promuovere lo spirito di previdenza delle classi più umili e di incoraggiare le iniziative economiche allora nascenti. Riconosciuta come corpo morale con regio decreto 17 marzo 1861, ha scorporato la propria azienda bancaria conferita alla Cassa dei Risparmi di Forlì S.p.A. con atto pubblico del 22 giugno 1992, in attuazione del progetto di ristrutturazione approvato con decreto del Ministro del Tesoro n. 435745 del 2 giugno 1992. Tale Cassa ha assunto successivamente la denominazione: "Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna S.p.A.".

2. La Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna S.p.A. ha esercitato l'attività creditizia a servizio dell'economia del territorio e ha sostenuto, anche in collaborazione con le istituzioni e gli organismi pubblici e privati, la crescita sociale e culturale della comunità forlivese e del territorio limitrofo.

3. La Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, nel rispetto della normativa vigente, persegue l'obiettivo di sostenere, con i redditi che derivano dal suo patrimonio, iniziative rivolte alla promozione dello sviluppo sociale, culturale ed economico del territorio storico di intervento, nelle forme e nei modi previsti dal presente Statuto e nel rispetto della propria tradizione storica; la medesima provvede pertanto a conservare, aumentare e amministrare il proprio patrimonio, formatosi grazie al lavoro della comunità forlivese e all'impegno, all'abnegazione e alla fedeltà di tutti quanti, uomini e donne, hanno prestato la propria attività nell'originario ente creditizio.

4. La Fondazione è disciplinata dalle vigenti disposizioni normative, fra cui, in particolare, la legge 23 dicembre 1998, n. 461 e il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 e successive modificazioni e integrazioni, dalle norme del codice civile in quanto compatibili, nonché dalle norme del presente Statuto, definite in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni adottata dall'Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio S.p.A. e del Protocollo d'intesa sottoscritto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze il 22 aprile 2015, di seguito Protocollo d'intesa.

5. Il presente Preambolo è parte integrante dello Statuto della Fondazione.

Titolo I – Disposizioni generali

Articolo 1 – Costituzione, sede e ambito territoriale di attività

1. La Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì è persona giuridica privata senza fine di lucro, dotata di piena capacità e di piena autonomia statutaria e gestionale.

2. La Fondazione ha la sua sede in Forlì e ha durata illimitata.

3. La Fondazione svolge la sua attività con prevalenza nel territorio storico d'intervento rappresentato dai Comuni di Forlì, Forlimpopoli, Bertinoro, Meldola, Santa Sofia, Civitella di Romagna, Galeata, Bagno di Romagna, Verghereto, Predappio, Premilcuore, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Dovadola, Rocca San Casciano, Portico e San Benedetto, Modigliana, Tredozio.

Articolo 2 – Finalità e settori d'intervento

1. Nella continuità dello scopo originario rivolto al bene comune la Fondazione persegue esclusivamente fini di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico.

2. Nel perseguire gli scopi di cui sopra, la Fondazione indirizza la propria attività in opere ed iniziative di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico scegliendo un massimo di cinque settori rilevanti nell'ambito dei settori ammessi, individuati dalla Fondazione fra quelli previsti all'art. 1, comma 1, lett. c-bis, del d.lgs. n. 153 del 1999. La scelta viene effettuata con

delibera del Consiglio generale ogni tre anni. Della scelta medesima viene data comunicazione alla Autorità di vigilanza.

Articolo 3 – Attività

1. La Fondazione opera in via prevalente nei settori rilevanti, ripartendo fra essi in misura equilibrata e secondo un criterio di rilevanza sociale il reddito residuo dopo le destinazioni indicate nelle lettere a), b) e c) dell'art. 29 del presente Statuto.

2. La restante parte di reddito destinata agli scopi istituzionali può essere diretta a uno o più degli altri settori ammessi, individuati dal Consiglio generale.

3. La Fondazione persegue le proprie finalità prevalentemente con erogazioni di contributi a progetti e iniziative.

4. La Fondazione può svolgere direttamente la propria attività nei settori rilevanti in forma di impresa o attraverso imprese strumentali operanti in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi statuari. In tali ultime imprese la Fondazione detiene partecipazioni di controllo.

5. Nel caso di esercizio diretto di attività di impresa, la Fondazione istituisce specifiche contabilità separate.

6. La Fondazione non può esercitare funzioni creditizie né effettuare, in qualsiasi forma, finanziamenti, erogazioni o sovvenzioni, diretti o indiretti, a enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni. Con riferimento a dette cooperative sociali, la Fondazione si riserva la possibilità di parteciparvi in qualità di socio sovventore, ovvero con l'acquisizione di azioni di partecipazione cooperativa, come previsto agli artt. 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

7. Per il conseguimento degli scopi istituzionali e per soddisfare le esigenze gestionali la Fondazione opera con tutte le modalità consentite dalla sua natura di persona giuridica privata dotata di piena autonomia gestionale. In particolare la Fondazione può compiere ogni operazione consentita dall'ordinamento di settore, purché nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione. Nella gestione delle partecipazioni la Fondazione dovrà attenersi ai criteri di amministrazione del patrimonio di cui all'art. 28, comma 3, dello Statuto. Il possesso di partecipazioni di controllo in società ed enti è consentito solo nel caso di imprese strumentali.

8. Al fine di assicurare la migliore utilizzazione delle risorse, rendere più incisiva la propria azione e sovvenire in maniera efficace e programmata alle esigenze del territorio, l'attività della Fondazione deve preferibilmente essere organizzata attraverso programmi pluriennali di intervento.

9. La Fondazione assicura il rispetto delle disposizioni previste dall'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

10. Nello svolgimento della propria attività, la Fondazione può collaborare nel modo più ampio con altre Fondazioni o altri enti aventi finalità analoghe per la realizzazione di iniziative comuni. Può altresì aderire a organizzazioni nazionali e internazionali che realizzano attività coerenti con lo scopo della Fondazione, a organizzazioni rappresentative delle Fondazioni bancarie di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 153 del 1999, o a enti nazionali e internazionali associativi di fondazioni, secondo quanto previsto dalla Carta delle Fondazioni e dal Protocollo d'intesa sopra citati.

11. La Fondazione può costituire o partecipare a fondazioni di diritto privato ai sensi degli artt. 12 e seguenti del codice civile con finalità analoghe alle proprie.

12. La Fondazione può accettare donazioni e lasciti e, ai sensi e agli effetti dell'art. 32 del codice civile, può accettare donazioni con una destinazione particolare purché rientrante negli scopi della Fondazione.

13. I componenti degli organi statuari della Fondazione non possono essere destinatari di attività della Fondazione stessa a loro diretto vantaggio, salvi gli interventi destinati a soddisfare interessi generali, sociali o collettivi.

Articolo 4 – Regolamenti interni

1. L'attività della Fondazione diretta al perseguimento degli scopi statutari e alla gestione del patrimonio, la procedura per la composizione degli organi e il loro funzionamento sono disciplinati da appositi regolamenti, approvati dall'organo di indirizzo secondo quanto stabilito nel successivo art. 20.

2. Il regolamento interno relativo alle modalità di realizzazione degli scopi statutari deve prevedere e disciplinare i criteri attraverso i quali vengono individuati e selezionati i progetti e le iniziative da finanziare, onde assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte e la più ampia possibilità di tutela degli interessi contemplati nello Statuto, nonché la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.

3. Le procedure di gestione del patrimonio sono disciplinate da apposito regolamento, definito in coerenza con i contenuti degli artt. 2, commi 5 e 6, 3 e 4 del Protocollo d'intesa, approvato dall'organo di indirizzo, sentito l'organo di amministrazione.

4. Nel regolamento che definisce le procedure di nomina sono previsti, secondo quanto stabilito dallo Statuto, le cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché i requisiti di onorabilità, di professionalità e di competenza richiesti per la nomina dei componenti degli organi e stabilite le modalità attraverso le quali assicurare la trasparenza delle nomine e delle relative procedure. Tali procedure devono così assicurare una composizione degli organi che permetta la più efficace azione nei settori e nell'ambito territoriale previsti dallo Statuto, nonché salvaguardare l'indipendenza e la terzietà della Fondazione.

Articolo 5 – Trasparenza e strumenti di comunicazione

1. La Fondazione rende pubbliche sul proprio sito internet in modo chiaro, completo e facilmente accessibile le informazioni relative alla propria attività istituzionale di cui all'art. 11, commi da 2 a 5, del Protocollo d'intesa e comunica con i componenti degli organi e con i terzi preferibilmente attraverso strumenti elettronici.

Titolo II – Organizzazione

Capo I – Organi

Articolo 6 – Organi

1. Sono organi della Fondazione:
 - l'Assemblea dei Soci;
 - il Consiglio generale;
 - il Consiglio di amministrazione;
 - il Presidente della Fondazione;
 - il Collegio sindacale.

2. Per l'accesso agli organi sono essenziali le qualità personali dei candidati, senza discriminazioni e assicurando l'adeguata rappresentatività negli stessi dei due generi nella misura minima di un terzo per ciascuno.

3. Ferme restando le designazioni di competenza dell'Assemblea dei Soci, ai fini della migliore composizione degli organi, in occasione del rinnovo degli stessi, la Fondazione verifica che i soggetti designanti siano rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi all'attività istituzionale della medesima. A tale scopo, la Fondazione promuove uno o più incontri con gli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali, attivi nei propri settori di intervento. I criteri e le modalità di convocazione degli incontri sono preventivamente e oggettivamente disciplinati; i partecipanti possono intervenire e presentare documenti e proposte. Le risultanze del processo valutativo sono

comunicate all'organo di indirizzo e riportate nel bilancio di missione reso pubblico sul sito internet della Fondazione.

Articolo 7 – Requisiti generali di onorabilità

1. I componenti gli organi devono essere scelti tra persone fisiche di piena capacità d'agire e debbono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità indicati nel presente Statuto.

2. I requisiti di onorabilità sono requisiti di idoneità etica confacenti a un ente senza scopo di lucro. In particolare, non possono ricoprire cariche negli organi della Fondazione e delle sue società strumentali coloro che:

- a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari e di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

3. Inoltre, le cariche negli organi della Fondazione non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste alla lettera c), salvo il caso di estinzione del reato.

4. La disciplina di cui ai commi precedenti si applica anche al Segretario generale e al Vice Segretario generale, ove nominato.

5. I componenti gli organi devono portare a conoscenza dell'organo di appartenenza, ovvero – per quanto attiene al Segretario generale e al Vice Segretario generale – al Consiglio di amministrazione, tutte le situazioni che possono assumere rilevanza ai fini della permanenza del predetto requisito di onorabilità. Ciascun organo, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato, dovrà tempestivamente assumere le decisioni più idonee a salvaguardia dell'autonomia e della reputazione della Fondazione.

6. L'organo competente, come sopra individuato, definisce le modalità e la documentazione necessaria secondo cui provvedere alla verifica dei suddetti requisiti e adotta i provvedimenti conseguenti, ivi comprese la decadenza o la sospensione dalle funzioni dell'interessato.

Articolo 8 – Requisiti generali di professionalità

1. I requisiti di professionalità sono requisiti di esperienza e competenza coerenti con l'attività senza scopo di lucro della Fondazione.

2. Per i componenti l'organo di controllo sono necessari i requisiti professionali per il controllo contabile e di legalità, come previsti dalle norme vigenti per le società per azioni sul collegio sindacale.

Articolo 9 – Cause generali di incompatibilità

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione e sue società strumentali non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso la Fondazione e sue società strumentali non possono ricoprire

funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria. Chiunque abbia ricoperto la carica di componente degli organi della società bancaria conferitaria non può assumere cariche negli organi della Fondazione e sue società strumentali, nonché le cariche di Segretario generale e di Vice Segretario generale prima che siano trascorsi almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico.

La Fondazione, nell'esercitare i diritti di azionista della società bancaria conferitaria, non può designare o votare candidati, ovvero presentare o votare liste di candidati nelle quali sono presenti soggetti, che, nei dodici mesi antecedenti, hanno svolto funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione e sue società strumentali.

2. Non possono ricoprire la carica di componente degli organi della Fondazione, nonché di Segretario generale e di Vice Segretario generale coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dallo Statuto.

3. Non possono ricoprire la carica di componente gli organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo della Fondazione:

- a) il coniuge, i parenti e gli affini sino al secondo grado incluso dei componenti gli organi della Fondazione nonché dei dipendenti della stessa o di società da quest'ultima controllate;
- b) i dipendenti della Fondazione o di società da quest'ultima controllate;
- c) i dipendenti, gli amministratori e i componenti gli organi di controllo degli enti e degli organismi elencati nominativamente dallo Statuto ai quali spettano poteri di designazione dei componenti gli organi della Fondazione, con esclusione dei docenti universitari che non esercitino funzioni di rappresentanza legale, di amministrazione e controllo, nonché tutti i soggetti legati ai predetti enti e organismi da rapporti di collaborazione anche a tempo determinato, escluse le collaborazioni concernenti incarichi professionali specifici;
- d) coloro che svolgano funzioni direttive o ricoprano cariche negli organi statutari di altre Fondazioni di origine bancaria;
- e) chi ricopre la carica di Direttore generale della società bancaria conferitaria di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 153 del 1999;
- f) gli amministratori e i dirigenti delle istituzioni, enti e società destinatari degli interventi con i quali la Fondazione abbia rapporti organici e permanenti; i componenti gli organi della Fondazione, nonché il Segretario generale e il Vice Segretario generale, possono comunque ricoprire cariche nei medesimi enti, istituzioni e società al fine di realizzare in essi una partecipazione più attiva della Fondazione medesima, sempre che si tratti di enti, istituzioni e società partecipati in modo qualificato dalla Fondazione stessa e la cui attività sia strumentale a quella della Fondazione nei settori istituzionali di competenza;
- g) gli amministratori e i dirigenti di enti pubblici o privati con cui la Fondazione abbia istituito rapporti di collaborazione stabile;
- h) coloro che abbiano causato danno alla Fondazione o abbiano lite pendente con essa;
- i) i membri del Parlamento nazionale ed europeo o del Governo; i membri della Corte Costituzionale; gli assessori o consiglieri regionali, provinciali e comunali; il Presidente della Regione; il Presidente della Provincia; i Sindaci; il Presidente e i componenti del consiglio circoscrizionale; il Presidente e i componenti del consiglio di amministrazione dei consorzi fra enti locali; il Presidente e i componenti dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni; i consiglieri di amministrazione e il Presidente delle Aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e inoltre il Presidente e gli amministratori di altri enti locali territoriali e di loro consorzi, nonché coloro che siano cessati da tali cariche da meno di un anno;
- j) coloro che ricoprono un ruolo esecutivo o direttivo di partito o di movimento politico a livello nazionale e, nei territori oggetto di intervento della Fondazione, a livello regionale, provinciale e comunale, nonché coloro che siano cessati da tali cariche da meno di un anno;

k) i membri di altri organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o di organi dell'Unione Europea, della Magistratura ordinaria, militare e amministrativa e degli organi delle Autorità indipendenti, nonché coloro che siano cessati da tali cariche da meno di un anno.

4. Le cause di incompatibilità di cui al comma precedente, esclusa quella di cui alla lettera b), si applicano anche al Segretario generale e al Vice Segretario generale. Le cause di incompatibilità di cui alla lettera a) si applicano anche ai componenti dell'Assemblea.

5. Sono tra loro reciprocamente incompatibili la qualità di componente il Consiglio generale, il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale. Salvo quanto stabilito dal successivo art.18, comma 5, il componente di uno di tali organi che diviene parte di un altro dei medesimi decade automaticamente dal primo.

La medesima incompatibilità si estende al Segretario generale e al Vice Segretario generale della Fondazione.

6. I Soci, ove assumano la carica di componenti gli organi della Fondazione o di Segretario generale, ovvero di Vice Segretario generale, restano sospesi dalle funzioni di Socio per tutto il tempo di esercizio della carica fermo restando, per i Soci non a vita, il computo di tale periodo ai fini della durata della loro qualifica di Soci.

7. Chi ha ricoperto cariche negli organi di indirizzo, amministrazione e controllo per due mandati consecutivi non è rieleggibile in nessuno di questi per almeno quattro anni dalla cessazione dall'ultima carica ricoperta. Due mandati non si considerano consecutivi qualora il secondo venga assunto dopo che sia trascorso un periodo di quattro anni dalla data di cessazione del precedente. Ai fini del computo del numero dei mandati consecutivi si tiene conto di quello espletato per un periodo di tempo superiore alla metà del tempo previsto o anche di durata inferiore se cessato per dimissioni volontarie. I mandati espletati per una durata inferiore non possono essere esclusi, ai fini del computo dei mandati complessivi, per più di una volta.

Articolo 10 – Cause generali di conflitto di interessi

1. Nel caso in cui un componente gli organi della Fondazione si trovi in una situazione non espressamente prevista quale causa di ineleggibilità o di incompatibilità e che tuttavia lo ponga in conflitto con l'interesse della Fondazione, deve darne immediata comunicazione all'organo di cui fa parte e deve astenersi dal partecipare a deliberazioni aventi a oggetto la causa del conflitto.

2. Qualora la situazione di conflitto non sia temporanea, essa deve essere portata a conoscenza dell'organo di appartenenza, ovvero – per quanto attiene al Segretario generale e al Vice Segretario generale – al Consiglio di amministrazione, che deve pronunciarsi come se si trattasse di una causa di incompatibilità o di sospensione.

3. Ai componenti gli organi di amministrazione, indirizzo e controllo della Fondazione e delle società strumentali, nonché al Segretario generale, è fatto assoluto divieto di ottenere vantaggi o altre utilità dirette o indirette per sé.

Articolo 11 – Cause generali di sospensione dalle funzioni

1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di componente gli organi e di Segretario generale e di Vice Segretario generale:

- 1) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui alle disposizioni sulla onorabilità;
- 2) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui alle disposizioni sull'onorabilità con sentenza non definitiva;
- 3) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;
- 4) l'applicazione di misure cautelari personali.

2. I componenti gli organi della Fondazione devono portare a conoscenza dell'organo di appartenenza, ovvero – per quanto attiene al Segretario generale e al Vice Segretario generale – al

Consiglio di amministrazione, la sussistenza di una delle situazioni sopra individuate. L'organo competente, come sopra individuato, assume tempestivamente le relative decisioni.

3. I Soci dell'Assemblea della Fondazione possono richiedere la sospensione dalle proprie funzioni, per un periodo massimo di un anno, per sopravvenuti e transitori motivi straordinari di carattere personale o professionale. Sulla richiesta provvede l'Assemblea, nella prima riunione successiva, con decisione discrezionale motivata, da comunicare entro dieci giorni al Consiglio generale.

Articolo 12 – Cause generali di decadenza

1. Fatte salve specifiche ipotesi di decadenza previste dallo Statuto, decadono dalla carica di componente gli organi della Fondazione, con dichiarazione dell'organo di appartenenza, ovvero – per quanto attiene al Segretario generale e al Vice Segretario generale – del Consiglio di amministrazione, coloro che in un qualunque momento perdano i requisiti previsti dallo Statuto o che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dallo Statuto.

2. I componenti gli organi della Fondazione devono dare immediata comunicazione all'organo di appartenenza, come sopra individuato, delle sopravvenute cause di ineleggibilità, di incompatibilità o di decadenza che li riguardano.

3. L'organo competente, come sopra individuato, verifica la sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità e delle cause di sospensione e di decadenza, e assume tempestivamente i relativi provvedimenti.

4. I componenti gli organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo della Fondazione che non intervengano per tre volte consecutive alle riunioni del proprio organo senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall'ufficio con deliberazione dell'organo di appartenenza.

Articolo 13 – Indennità

1. Ai componenti del Consiglio generale spetta una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni dello stesso, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni. La misura e le modalità di erogazione della medaglia di presenza e dei rimborsi spese sono deliberate dal Consiglio generale stesso, previo parere conforme sulla congruità da parte del Collegio sindacale.

2. Ai componenti il Consiglio di amministrazione e ai componenti il Collegio sindacale spetta un compenso annuo e, per ogni partecipazione alle riunioni degli organi, una medaglia di presenza, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle rispettive funzioni. La misura del compenso annuo, della medaglia di presenza, nonché le modalità di erogazione sono determinate dal Consiglio generale, previo parere conforme sulla congruità da parte del Collegio sindacale per quanto riguarda il Consiglio di amministrazione.

3. Ai componenti degli organi non spetta alcuna indennità o rimborso spese per la partecipazione ai lavori delle commissioni.

4. I compensi per i componenti degli organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo, ivi compreso il Presidente della Fondazione, sono determinati in coerenza con la natura istituzionale della Fondazione e con l'assenza di finalità lucrative, commisurati all'entità del patrimonio e delle erogazioni, secondo quanto previsto dall'art. 9, commi 3, 4 e 5, del Protocollo d'intesa.

Capo II – Assemblea dei Soci

Articolo 14 – Assemblea dei Soci

1. Dell'Assemblea fanno parte coloro che acquistano la qualità di Socio della Fondazione. I Soci costituiscono la continuità storica e giuridica della Fondazione con l'ente originario, nel cui territorio di prevalente attività almeno i quattro quinti devono avere la residenza da almeno tre anni.

2. Per essere ammessi in qualità di Soci, le persone fisiche devono avere piena capacità di agire, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dallo Statuto, devono dare o devono aver dato personali contributi di particolare rilievo nella propria attività, con riferimento ai settori cui è rivolta l'attività della Fondazione.

3. La qualità di Socio si acquista con l'elezione da parte dell'Assemblea, deliberata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti (interventuti e rappresentati), purché in numero non inferiore al 40% dei Soci non sospesi dalle loro funzioni. I criteri per la individuazione dei candidati e le modalità per le nomine verranno stabiliti dall'Assemblea stessa con apposito regolamento.

4. Il numero massimo dei Soci, compresi quelli sospesi, è 100.

5. La qualità di Socio si perde per morte, scadenza dei termini, decadenza e dimissioni.

6. I Soci durano in carica dieci anni e possono essere riconfermati una sola volta.

7. Non possono essere nominati Soci i dipendenti in servizio della Fondazione e della società bancaria conferitaria.

8. Decadono da Soci, con dichiarazione dell'Assemblea, coloro che riportino una condanna in sede penale che menomi la loro onorabilità, nonché coloro che hanno perduto le caratteristiche richieste per l'ammissione o per i quali si siano determinate situazioni incompatibili con le finalità o il prestigio della Fondazione.

9. Possono inoltre essere dichiarati decaduti, sempre da parte dell'Assemblea, coloro che non siano intervenuti senza giustificato motivo o senza farsi rappresentare in Assemblea in tre adunanze consecutive.

10. I Soci decaduti in forza dei commi 8 e 9 del presente articolo non possono essere rieletti nei successivi dieci anni.

11. I Soci non hanno diritto ad alcuna indennità.

Articolo 15 – Attribuzioni

1. L'Assemblea, garante del rispetto degli interessi storici e originari della Fondazione:

- delibera sulle norme che regolano il proprio funzionamento, la propria composizione e i requisiti dei Soci;
- nomina i Soci;
- nomina il Collegio dei probiviri della Fondazione, composto da cinque membri (tre effettivi e due supplenti) scelti fra i Soci, che dura in carica per quattro anni, secondo quanto previsto da apposito regolamento predisposto dall'Assemblea;
- designa la metà dei componenti il Consiglio generale, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente;
- entro 20 giorni dalla data di richiesta del Consiglio generale esprime il proprio parere obbligatorio non vincolante sul bilancio consuntivo, sul codice etico e sue modifiche, sulle modifiche statutarie, sulle operazioni di trasformazione, fusione o incorporazione della Fondazione in altri enti, nonché sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento;
- entro 20 giorni dalla loro approvazione prende conoscenza dei programmi pluriennali e del documento programmatico previsionale per l'anno successivo, trasmessi dal Consiglio generale.

2. L'Assemblea, su iniziativa di almeno dieci Soci non sospesi, può formulare proposte al Consiglio generale in materia di attività della Fondazione secondo modalità stabilite nel regolamento di cui al primo trattino del comma precedente. Tali proposte devono essere prese in esame dal Consiglio generale nella prima riunione successiva.

Articolo 16 – Convocazione

1. L'Assemblea dei Soci deve essere convocata almeno due volte l'anno, per lo svolgimento degli adempimenti che sono a essa riservati, a iniziativa del Presidente o di chi ne fa le veci, mediante invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento almeno dieci giorni prima della data fissata, di un avviso contenente l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione in prima e in seconda convocazione da trasmettere al domicilio dei Soci. La convocazione viene inviata a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili ai Soci che per iscritto abbiano optato per tali modalità di comunicazione con espressa indicazione di apposito recapito.

2. L'Assemblea può altresì essere convocata su richiesta di almeno un terzo dei Soci, inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento al Presidente o a chi ne fa le veci, che vi provvederà entro 30 giorni dalla sua ricezione.

3. La seconda convocazione può essere tenuta nello stesso giorno stabilito per la prima, purché almeno un'ora dopo.

4. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentato un numero di Soci pari almeno alla metà più uno di quelli non sospesi; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati.

5. Ogni Socio può farsi rappresentare da altro Socio mediante delega scritta.

6. Ogni Socio può essere portatore di una sola delega.

7. I componenti del Consiglio generale, del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto.

Articolo 17 – Presidenza - maggioranze

1. Le funzioni di presidente dell'Assemblea vengono svolte dal Presidente della Fondazione.

2. Il Presidente convoca l'Assemblea e la presiede senza diritto di voto, ne coordina i lavori e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni. In caso di assenza o impedimento del Presidente, tali funzioni vengono svolte dal Vice Presidente della Fondazione e, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal Socio più anziano secondo l'ordine, rispettivamente, di anzianità di appartenenza e di età.

3. Salvi i casi in cui siano previste maggioranze qualificate, l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei votanti. Nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti.

4. Per le votazioni si procede in forma palese.

5. Le votazioni relative alle designazioni dei componenti del Consiglio generale, e comunque quelle che si riferiscono a decisioni su persone, devono svolgersi a scrutinio segreto. In caso di parità di voti prevale il più anziano di età.

6. Su proposta del presidente, l'Assemblea nomina fra i propri componenti il segretario della seduta e, ove occorra, tre scrutatori.

7. Il verbale della riunione è firmato da colui che la presiede e dal segretario.

Capo III – Consiglio generale

Articolo 18 – Consiglio generale

1. Il Consiglio generale è composto da venti Consiglieri così designati:

- a) - uno dal Sindaco del Comune di Forlì;
- uno congiuntamente dai Sindaci dei Comuni di Forlimpopoli, Bertinoro, Meldola, Castrocaro Terme e Terra del Sole o aggregazioni dei Comuni medesimi;
- uno congiuntamente dai Sindaci dei Comuni di Civitella di Romagna, Dovadola, Predappio e Modigliana o aggregazioni dei Comuni medesimi;
- uno congiuntamente dai Sindaci dei Comuni di Santa Sofia, Galeata, Bagno di Romagna, Verghereto, Premilcuore, Rocca San Casciano, Portico e San Benedetto e Tredozio o aggregazioni dei Comuni medesimi;
- uno dal Presidente della C.C.I.A.A. operante nel territorio di riferimento;
- uno dal Rettore della Alma Mater Studiorum Università di Bologna;

inoltre, secondo le modalità, le procedure e i criteri previsti da apposito regolamento:

- b) - uno congiuntamente dai legali rappresentanti degli ordini e dei collegi professionali;
- uno congiuntamente dai legali rappresentanti degli enti e associazioni di volontariato, con forte presenza nel territorio di prevalente attività della Fondazione, del settore socio-assistenziale;
- uno congiuntamente dai legali rappresentanti degli enti e associazioni di volontariato, con forte presenza nel territorio di prevalente attività della Fondazione, del settore socio-sanitario;
- uno congiuntamente dai legali rappresentanti degli enti e associazioni culturali con forte presenza nel territorio di prevalente attività della Fondazione;
- c) - dieci dall'Assemblea.

2. I componenti del Consiglio generale devono essere in possesso, oltre che dei requisiti generali di onorabilità stabiliti dal presente Statuto, di specifici requisiti di professionalità, competenza ed esperienza in materie inerenti i settori di intervento o funzionali all'attività e agli scopi della Fondazione.

3. I componenti non rappresentano i soggetti che li hanno designati, né rispondono agli stessi, dai quali non possono altresì essere indirizzati o revocati. Essi devono agire nell'esclusivo interesse della Fondazione per realizzare gli scopi previsti dallo Statuto.

4. Il Consiglio generale dura in carica quattro anni dalla data di insediamento. Se nel corso del quadriennio vengono a mancare uno o più componenti, si provvede alla loro sostituzione con una nuova designazione da parte dello stesso soggetto e per il periodo residuo di durata del Consiglio generale. I componenti il Consiglio generale possono essere nuovamente designati per una sola volta consecutiva.

5. I componenti il Consiglio generale, dopo l'accettazione della nomina, non possono essere nominati, per l'intera durata del mandato, quali componenti il Consiglio di amministrazione o il Collegio sindacale, ancorché dimissionari.

6. Alla scadenza del mandato il Consiglio generale resta in carica fino all'insediamento del successivo.

Articolo 19 – Designazione e procedura di nomina

1. I soggetti cui spetta la designazione di componenti del Consiglio generale, per le nomine di propria competenza, devono attenersi ai seguenti criteri:

- i componenti devono essere scelti fra persone fisiche, residenti per almeno i quattro quinti da non meno di tre anni nel territorio di prevalente attività della Fondazione, con criteri diretti a favorire la rappresentatività di interessi connessi ai settori di intervento della Fondazione;
- i componenti devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 7 e i requisiti di professionalità di cui all'art. 18, comma 2, del presente Statuto, e non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dallo Statuto stesso.

2. Il Presidente della Fondazione, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Consiglio generale, ovvero tempestivamente nel caso di cessazione per causa diversa dalla scadenza del mandato, provvede a dare comunicazione di dette scadenze all'Assemblea, nonché ai soggetti designanti esterni, richiedendo loro l'indicazione dei nominativi di spettanza.

3. Tali designazioni devono essere fatte pervenire entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, unitamente alla documentazione relativa a ciascun candidato ai fini della verifica del possesso dei requisiti.

4. Qualora gli enti designanti non provvedano entro i termini previsti, la Fondazione sollecita gli interessati concedendo ulteriori dieci giorni per gli adempimenti.

5. Qualora i soggetti esterni, cui compete la designazione, non provvedano entro i termini di cui sopra, il potere di nomina viene attribuito al Prefetto di Forlì-Cesena.

6. Successivamente alla nomina, il Presidente della Fondazione ne dà tempestiva comunicazione all'Assemblea, ai soggetti designanti e agli interessati, affinché questi ultimi comunichino la propria accettazione entro quindici giorni.

7. Possono essere nominati componenti del Consiglio generale solo coloro che abbiano sottoscritto una dichiarazione di impegno d'onore a non candidarsi e a non assumere incarichi politico-elettivi o politico-amministrativi per tutta la durata del mandato e nei dodici mesi successivi alla cessazione dalla carica.

8. Il Consiglio generale nella sua prima riunione, previa verifica della esistenza dei requisiti, provvede alla convalida delle nomine dei propri componenti.

Articolo 20 – Attribuzioni del Consiglio generale

1. Sono di esclusiva competenza del Consiglio generale le decisioni concernenti gli obiettivi e i programmi della Fondazione, e nello specifico:

- 1) le modificazioni dello Statuto, sentito il parere obbligatorio non vincolante dell'Assemblea;
- 2) l'adozione di un Codice etico, la sua disciplina e le sue modifiche, sentito il parere obbligatorio non vincolante dell'Assemblea;
- 3) l'approvazione e le modificazioni dei regolamenti interni di cui all'art. 4, sentito il parere obbligatorio non vincolante del Consiglio di amministrazione;
- 4) la nomina e la revoca del Presidente e, su proposta di questi, del Vice Presidente, nonché degli ulteriori cinque componenti il Consiglio di amministrazione, la determinazione dei relativi compensi e rimborsi spese, nonché le modalità di erogazione degli stessi;
- 5) la nomina e la revoca – per giusta causa – dei componenti il Collegio sindacale, la determinazione dei relativi compensi e rimborsi spese, nonché le modalità di erogazione degli stessi;
- 6) l'affidamento dell'incarico di revisione legale dei conti a un soggetto diverso dal Collegio sindacale, determinando il relativo compenso;
- 7) l'esercizio di azione di responsabilità nei confronti del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale, o di loro componenti, nonché di singoli componenti del Consiglio generale;
- 8) la nomina di commissioni consultive o di studio, temporanee o permanenti, nell'ambito delle proprie competenze, determinandone le funzioni, la composizione e le eventuali indennità o compensi per componenti esterni, con il parere favorevole del Collegio sindacale; qualora in dette commissioni siano chiamati a far parte componenti gli organi della Fondazione, l'incarico va concordato con gli stessi e conferito con delibera;
- 9) l'approvazione del bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione, sentito il parere obbligatorio non vincolante dell'Assemblea;
- 10) l'accollo da parte della Fondazione delle sanzioni amministrative tributarie non derivanti da dolo o colpa grave, a carico dei componenti gli organi della Fondazione stessa e, con riferimento ai propri componenti, su parere conforme del Collegio sindacale; nonché l'autorizzazione alla stipula di polizze assicurative a copertura delle responsabilità dei componenti gli organi della Fondazione non derivanti da dolo o colpa grave;

- 11) l'individuazione dei settori di intervento di cui ai precedenti artt. 2 e 3 e la determinazione, sentito il parere obbligatorio non vincolante del Consiglio di amministrazione, di programmi pluriennali di attività con riferimento alle peculiarità ed esigenze del territorio, con la definizione, in linea di massima, degli obiettivi, delle linee di operatività e delle priorità degli interventi;
- 12) l'approvazione del documento programmatico previsionale annuale, entro il mese di ottobre di ogni anno, relativo agli obiettivi e alle linee di operatività e di intervento per l'esercizio successivo;
- 13) la definizione delle linee generali della gestione del patrimonio e della politica degli investimenti e disinvestimenti, sentito il parere obbligatorio non vincolante del Consiglio di amministrazione;
- 14) l'istituzione di imprese strumentali, sentito il parere obbligatorio non vincolante del Consiglio di amministrazione;
- 15) l'approvazione delle operazioni di trasformazione, di fusione o incorporazione della Fondazione in altri Enti, sentito il parere obbligatorio non vincolante dell'Assemblea.

2. I pareri obbligatori non vincolanti previsti dal comma 1 del presente articolo di spettanza del Consiglio di amministrazione devono essere da questo resi al Consiglio generale nel termine di 20 giorni dalla richiesta.

Articolo 21 – Convocazione e funzionamento

1. Il Consiglio generale è convocato dal Presidente della Fondazione. Esso si riunisce almeno quattro volte all'anno e ogni qualvolta il Presidente della Fondazione lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta per iscritto almeno un terzo dei componenti, il Collegio sindacale o l'Assemblea.

2. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione, al domicilio dei singoli componenti il Consiglio generale e il Collegio sindacale con l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione. La convocazione viene inviata a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili ai Consiglieri e ai Sindaci che per iscritto abbiano optato per tali modalità di comunicazione con espressa indicazione di apposito recapito. In caso di urgenza la convocazione viene effettuata mediante comunicazione telegrafica, posta elettronica o telefax, almeno un giorno prima.

3. Alle riunioni del Consiglio generale partecipano, senza diritto di voto, i componenti il Consiglio di amministrazione, il Collegio sindacale, nonché il Segretario generale o, in caso di sua assenza o impedimento, chi è delegato a sostituirlo, il quale redige il verbale e lo sottoscrive insieme al Presidente della Fondazione.

4. Il Consiglio generale è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica aventi diritto di voto, purché non siano meno di undici.

5. Il Consiglio generale è coordinato dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente della Fondazione; nel caso di assenza o impedimento di entrambi dal Consigliere di amministrazione più anziano secondo l'ordine, rispettivamente, di anzianità di carica e di età. Il Presidente della Fondazione, o chi lo sostituisce, non ha diritto di voto in Consiglio generale.

6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Le deliberazioni relative alla nomina e alla revoca del Presidente e del Vice Presidente richiedono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio generale.

Per le deliberazioni relative alla modifica dello Statuto, all'approvazione e alle modificazioni del Codice etico, all'azione di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di amministrazione, il Collegio sindacale nonché di singoli componenti il Consiglio generale, è necessario il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei membri in carica aventi diritto di voto, arrotondata all'unità superiore.

7. Le votazioni riguardanti persone si svolgono a scrutinio segreto, salvo che il Consiglio generale decida all'unanimità di procedere in forma palese. Nel caso di votazione a scrutinio segreto il Segretario generale svolge le funzioni di scrutatore.

Capo IV – Consiglio di amministrazione

Articolo 22 – Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da sette membri nominati dal Consiglio generale.
2. Il Presidente e il Vice Presidente, nominati come previsto nel precedente art. 20, comma 1, punto 4), restano in carica fino alla scadenza del loro mandato di Consigliere.
3. Gli amministratori devono essere scelti fra persone fisiche, residenti per almeno i quattro quinti da non meno di tre anni nel territorio di prevalente attività della Fondazione. Devono essere in possesso di adeguate conoscenze specialistiche in materie inerenti i settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione ovvero devono avere maturato un'esperienza operativa nell'ambito della libera professione, in campo imprenditoriale o accademico, ovvero devono aver esercitato funzioni di amministrazione o direzione presso enti pubblici o privati di dimensioni adeguate con particolare riferimento ai settori bancario, finanziario e mobiliare.
4. Possono essere nominati componenti del Consiglio di amministrazione solo coloro che abbiano sottoscritto una dichiarazione di impegno d'onore a non candidarsi e a non assumere incarichi politico-elettivi o politico-amministrativi per tutta la durata del mandato e nei dodici mesi successivi alla cessazione dalla carica.
5. I componenti il Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni dalla data di insediamento e possono essere nuovamente nominati per un altro mandato consecutivo.
6. Alla scadenza del mandato, il Consiglio di amministrazione resta in carica fino all'insediamento del successivo.
7. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più amministratori, il Presidente convoca tempestivamente il Consiglio generale per la loro sostituzione. Il mandato degli amministratori subentrati scade con quello del Consiglio di cui sono divenuti parte.
8. Qualora venga meno per qualsiasi causa la maggioranza degli amministratori, il Consiglio generale, dietro convocazione del Presidente o degli amministratori rimasti in carica, provvede tempestivamente alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione con la nomina degli amministratori mancanti. I nuovi nominati scadono insieme a quelli rimasti in carica all'atto della loro nomina.
9. Ai componenti il Consiglio si applicano le norme di cui all'art. 2392 del codice civile.

Articolo 23 – Attribuzioni del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione esercita tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria necessari per il funzionamento e per le finalità della Fondazione.
2. In particolare sono di esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione le deliberazioni concernenti:
 - 1) la gestione esecutiva delle deliberazioni del Consiglio generale;
 - 2) la predisposizione del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione;
 - 3) la predisposizione del documento programmatico previsionale annuale;
 - 4) la definizione del regolamento interno degli uffici e delle norme relative all'organico e al trattamento del personale;
 - 5) l'assunzione del personale dipendente e la gestione dei rapporti di lavoro;
 - 6) la nomina del Segretario generale della Fondazione, sentito il Consiglio generale;
 - 7) la nomina di commissioni consultive o di studio, temporanee o permanenti, nell'ambito delle proprie competenze, determinandone le funzioni, la composizione e le eventuali indennità o compensi per componenti esterni; qualora in dette commissioni siano chiamati a far parte componenti gli organi della Fondazione, l'incarico va concordato con gli stessi e conferito con delibera;
 - 8) la designazione di amministratori e sindaci della società bancaria conferitaria;

- 9) la designazione e nomina di amministratori e sindaci di società ed enti cui la Fondazione è chiamata a provvedere;
- 10) la promozione di azioni davanti a organi giurisdizionali e la resistenza alle stesse, nonché ogni deliberazione su arbitrati e transazioni;
- 11) l'accollo da parte della Fondazione delle sanzioni amministrative tributarie non derivanti da dolo o colpa grave a carico dei dipendenti della Fondazione stessa, compreso il Segretario generale e il Vice Segretario generale.

3. Più in generale, il Consiglio di amministrazione esercita ogni potere che non risulti espressamente riservato ad altro organo dalla legge e dal presente Statuto.

4. Inoltre, il Consiglio di amministrazione esprime il proprio parere obbligatorio non vincolante sui programmi pluriennali di attività di competenza del Consiglio generale.

A esso è altresì attribuito un generale potere di proposta al Consiglio generale in tutte le materie attinenti al funzionamento e alla attività della Fondazione e in particolare relativamente a:

- modifiche statutarie e del Codice etico;
- predisposizione e modifica dei regolamenti interni;
- linee generali della gestione del patrimonio e della politica degli investimenti e disinvestimenti;
- istituzione di imprese strumentali;
- programmi di intervento della Fondazione.

5. Il Consiglio di amministrazione può delegare al Presidente, a uno o più dei suoi componenti o al Segretario generale, particolari poteri, determinando i limiti della delega.

6. I titolari di deleghe provvedono a fornire adeguata informativa al Consiglio di amministrazione in merito all'assolvimento del mandato.

Articolo 24 – Adunanze e deliberazioni del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente e, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano secondo l'ordine, rispettivamente, di anzianità di carica e di età.

2. Esso si riunisce almeno dodici volte all'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta per iscritto almeno un terzo dei membri del Consiglio stesso, il Collegio sindacale o il Consiglio generale.

3. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, al domicilio dei singoli componenti il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale con l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione. La convocazione viene inviata a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili ai Consiglieri e ai Sindaci che per iscritto abbiano optato per tali modalità di comunicazione con espressa indicazione di apposito recapito. In caso di urgenza la convocazione viene effettuata mediante comunicazione telegrafica, posta elettronica o telefax, almeno un giorno prima.

4. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

5. Alle riunioni partecipa il Segretario generale o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Segretario generale o chi è delegato a sostituire il Segretario generale, il quale redige il verbale e lo sottoscrive insieme al presidente. Detto verbale potrà essere messo a disposizione dei componenti del Consiglio generale per la consultazione ai fini dell'esercizio delle loro funzioni e fermo l'obbligo della riservatezza necessaria per la tutela degli interessi della Fondazione.

6. Le votazioni riguardanti persone si svolgono a scrutinio segreto, salvo che il Consiglio di amministrazione decida all'unanimità di procedere in forma palese. Nel caso di votazione a scrutinio segreto il Segretario generale svolge le funzioni di scrutatore.

7. Le riunioni possono essere tenute mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e/o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli

argomenti. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario della riunione.

Capo V – Presidente della Fondazione

Articolo 25 – Presidente della Fondazione

1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione è il Presidente e legale rappresentante della Fondazione e la rappresenta di fronte ai terzi e nei giudizi di qualsiasi ordine, grado e natura. Egli sovrintende al funzionamento generale della Fondazione.

2. Il Presidente:

- convoca e presiede l'Assemblea dei Soci, senza diritto di voto;
- convoca il Consiglio generale e ne coordina i lavori, senza diritto di voto;
- convoca e presiede il Consiglio di amministrazione;
- può assumere, nei casi di assoluta e improrogabile urgenza, sentito il Segretario generale, ogni determinazione di competenza del Consiglio di amministrazione; i relativi atti sono sottoposti a ratifica da parte del Consiglio di amministrazione nella prima riunione successiva;
- svolge attività propositiva e di coordinamento nelle materie di competenza del Consiglio generale e del Consiglio di amministrazione e vigila sulla esecuzione delle relative deliberazioni.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente; nel caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano secondo l'ordine, rispettivamente, di anzianità di carica e di età.

4. Il Presidente, con il parere favorevole del Consiglio di amministrazione, può conferire a terzi procure per singoli atti o categorie di atti.

5. La firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova della mancanza o dell'impedimento del Presidente medesimo di fronte ai terzi.

Capo VI – Collegio sindacale

Articolo 26 – Collegio sindacale

1. Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio generale con le attribuzioni stabilite dal presente Statuto e, in quanto applicabili, dalle norme del codice civile per le società per azioni.

2. Essi devono essere scelti fra coloro che hanno i requisiti professionali per l'esercizio del controllo contabile e di legalità, come previsti dalle norme vigenti per le società per azioni sul collegio sindacale.

3. I componenti del Collegio sindacale restano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Alla scadenza del mandato il Collegio resta in carica fino all'insediamento del successivo.

4. I membri del Collegio sindacale assistono alle riunioni degli organi collegiali della Fondazione.

5. Il Consiglio generale può affidare la revisione legale dei conti a un Revisore legale dei conti o a una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. In questo caso al Collegio sindacale restano i compiti del controllo di legalità. La scelta del Revisore o della società di revisione è fatta previo parere motivato del Collegio sindacale e vale per un mandato triennale, con scadenza alla data del Consiglio generale convocato per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'incarico può essere reiterato per un solo mandato successivo.

Capo VII – Segretario generale

Articolo 27 – Segretario generale

1. Il Segretario generale è capo degli uffici e del personale della Fondazione, dei quali si avvale per lo svolgimento delle sue funzioni.

2. In caso di assenza o impedimento del Segretario generale ne adempie le funzioni il Vice Segretario generale, qualora nominato; in caso di assenza o impedimento anche di questi, provvede la persona all'uopo delegata dal Consiglio di amministrazione.

3. La firma di chi sostituisce il Segretario generale costituisce prova della sua assenza o impedimento di fronte ai terzi.

4. Il Segretario generale:

- partecipa alle riunioni del Consiglio generale e del Consiglio di amministrazione, con funzioni consultive e propositive e può far inserire a verbale le proprie dichiarazioni;
- assicura al Collegio sindacale ogni collaborazione necessaria allo svolgimento delle sue funzioni e assiste alle riunioni dell'Assemblea;
- provvede a istruire gli atti per le deliberazioni del Consiglio generale e del Consiglio di amministrazione e dà esecuzione alle relative delibere per quanto di propria competenza;
- compie atti o categorie di atti per i quali abbia avuto delega dal Consiglio o dal Presidente;
- assicura la corretta tenuta dei libri e delle scritture contabili della Fondazione.

5. Il Segretario generale deve essere scelto tra persone di idonea qualificazione professionale, con competenza specifica nel campo gestionale e amministrativo della Fondazione, che abbiano maturato adeguata esperienza nell'ambito della libera professione ovvero espletato funzioni dirigenziali presso enti pubblici o privati di dimensioni comparabili a quelle della Fondazione.

Titolo III – Patrimonio, finanziamento delle attività, scritture contabili e bilanci

Articolo 28 – Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statuari ed è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione quale ente senza scopo di lucro, che opera secondo principi di trasparenza e moralità. Nella definizione delle politiche di investimento e nella scelta degli strumenti di impiego la Fondazione agisce sulla base di un'adeguata pianificazione strategica.

2. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal Fondo di dotazione iniziale e dai fondi di riserva costituiti per qualsiasi finalità presenti nel bilancio e si incrementa per:

- a) accantonamenti destinati alla riserva obbligatoria, nella misura tempo per tempo determinata dall'Autorità di vigilanza;
- b) accantonamenti destinati a riserve facoltative finalizzate alla salvaguardia della integrità del patrimonio e/o alla stabilizzazione delle erogazioni, approvate dal Consiglio generale con delibera da inviare all'Autorità di vigilanza;
- c) liberalità a qualsiasi titolo pervenute se esplicitamente destinate ad accrescimento del patrimonio, per volontà del donante, nel rispetto di quanto previsto dalla legge;
- d) plusvalenze, anche conseguenti a rivalutazione, relative alla partecipazione nella società bancaria conferitaria imputabili a patrimonio, nei limiti previsti dall'art. 9, comma 4, del d.lgs. n. 153 del 1999.

La Fondazione inoltre individua nell'incremento di tale patrimonio lo strumento fondamentale per la più incisiva e continuativa realizzazione delle proprie finalità.

3. Nella gestione del patrimonio la Fondazione osserva i seguenti criteri:

- a. ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio, in coerenza con la politica d'investimento adottata;
- b. adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche;
- c. efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione e alla complessità e caratteristiche del portafoglio.

4. Il Consiglio generale, fermo l'obbligo di cui all'art. 20, comma 1, punto 13), stabilisce se il patrimonio della Fondazione deve essere gestito direttamente all'interno della Fondazione stessa, ovvero se deve essere affidato a uno o più gestori esterni.

5. La gestione effettuata all'interno della Fondazione avviene assicurando la separazione amministrativa e contabile tra l'attività di gestione del patrimonio e le altre attività.

6. L'affidamento della gestione del patrimonio all'esterno deve essere rivolto a uno o più intermediari abilitati ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La scelta del gestore deve rispondere a criteri orientati all'esclusivo interesse della Fondazione ed evitare comunque il verificarsi di possibili conflitti di interesse.

7. Nella diversificazione del rischio degli investimenti, la Fondazione opera affinché l'esposizione verso un singolo soggetto non sia complessivamente superiore a un terzo dell'attivo di bilancio secondo quanto previsto dall'art. 2, commi da 4 a 7, del Protocollo d'intesa.

8. La Fondazione, nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, non può contrarre debiti, salvo il caso di eccezionali, temporanee e limitate esigenze di liquidità. In tali circostanze, l'esposizione debitoria complessiva non può superare il due per cento del patrimonio, secondo l'ultimo bilancio approvato, e deve essere sanata appena cessate le indicate esigenze e comunque non oltre l'esercizio successivo.

9. I contratti e gli strumenti derivati sono utilizzabili esclusivamente nella gestione del patrimonio con finalità di copertura oppure in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite

patrimoniali. L'utilizzo dei contratti e degli strumenti finanziari derivati è disciplinato nel regolamento sulla gestione del patrimonio, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 4, commi 2 e 3, del Protocollo d'intesa. Nella nota integrativa sono fornite informazioni riepilogative, di natura qualitativa e quantitativa, relative alle operazioni in derivati effettuate nell'esercizio di riferimento del bilancio e a quelle in essere alla data della sua chiusura, ivi incluse quelle incorporate in strumenti finanziari e quelle perfezionate nell'ambito delle gestioni di portafogli.

Articolo 29 – Destinazione del reddito

1. La Fondazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del d.lgs. n. 153 del 1999 e successive modificazioni e integrazioni, destina il reddito secondo il seguente ordine:

- a) spese di funzionamento, nel rispetto di principi di adeguatezza alla struttura organizzativa e all'attività svolta dalla Fondazione;
- b) oneri fiscali;
- c) riserva obbligatoria, nella misura tempo per tempo determinata dall'Autorità di vigilanza;
- d) la parte prevalente del reddito residuo ai settori rilevanti di intervento, come determinati in base all'art. 2, comma 2, del presente Statuto;
- e) altre finalità e precisamente:
 - reinvestimento del reddito,
 - accantonamenti e riserve facoltativi approvati dal Consiglio generale per far fronte a esigenze di salvaguardia del patrimonio, o di politica di investimenti della Fondazione, sulla base di principi di sana e prudente gestione, senza che ciò pregiudichi l'effettiva tutela degli interessi contemplati nello Statuto;
- f) erogazioni previste da specifiche norme di legge;
- g) l'eventuale restante parte di reddito, dopo le destinazioni di cui alle lettere precedenti, può essere diretta a uno o più dei settori ammessi.

2. La Fondazione non distribuisce o assegna quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economiche ai Soci, agli amministratori e ai dipendenti, oltre i compensi previsti dallo Statuto e definiti in conformità alle disposizioni di legge.

3. L'investimento nelle imprese e negli enti strumentali è realizzato utilizzando esclusivamente le risorse derivanti dal reddito, fatto salvo quanto previsto per i beni mobili e immobili dall'art. 7, comma 3-bis, del d.lgs. n. 153 del 1999. Nella nota integrativa del bilancio sono fornite le informazioni di dettaglio riguardo alla copertura.

Articolo 30 – Libri e scritture contabili

1. La Fondazione tiene il libro dei Soci, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio generale, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio sindacale. Detti libri, a esclusione di quello relativo al Collegio sindacale, sono tenuti a cura del Segretario generale.

2. La Fondazione, inoltre, tiene il libro giornale, il libro degli inventari e tutti gli altri libri o registri contabili che si rendano necessari per l'espletamento della propria attività e in relazione alla qualifica di persona giuridica privata. Per la tenuta di tali libri si osservano, in quanto applicabili, le relative disposizioni del codice civile.

3. Qualora la Fondazione eserciti direttamente imprese strumentali, per le stesse verrà tenuta una contabilità separata e il relativo rendiconto sarà allegato al bilancio annuale.

Articolo 31 – Bilancio e documento programmatico previsionale

1. L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre dello stesso anno.

2. Entro il mese di ottobre di ciascun anno il Consiglio generale approva il documento programmatico previsionale dell'attività della Fondazione relativa all'esercizio successivo, predisposto dal Consiglio di amministrazione sulla base degli indirizzi formulati dallo stesso Consiglio

generale e ne dà comunicazione all'Assemblea dei Soci. A fini informativi la Fondazione indica nel documento programmatico medesimo gli impieghi di cui all'art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 153 del 1999.

3. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio generale provvede, sentito il parere dell'Assemblea, alla approvazione del bilancio consuntivo annuale e della relazione sulla gestione predisposti dal Consiglio di amministrazione.

4. Il Consiglio di amministrazione provvede, inoltre, a trasmettere il bilancio e la relazione sulla gestione al Collegio sindacale, per le osservazioni di propria competenza, almeno trenta giorni prima della data fissata per l'approvazione da parte del Consiglio generale. Il bilancio e la relazione sulla gestione devono altresì essere depositati almeno quindici giorni prima dell'approvazione presso la sede della Fondazione.

5. Il bilancio annuale si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa. La relazione sulla gestione illustra, in una apposita sezione, gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati, evidenziando i risultati ottenuti.

6. Nella redazione del bilancio e della relazione sulla gestione, la Fondazione si attiene al regolamento adottato dall'Autorità di vigilanza in attuazione delle previsioni di cui all'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 153 del 1999.

7. In particolare, il bilancio è redatto in modo da fornire una chiara rappresentazione dei profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta dalla Fondazione; dà inoltre una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio e della relativa redditività.

8. La Fondazione assicura con mezzi idonei la pubblicità del bilancio e del documento programmatico previsionale.

9. Il documento programmatico previsionale e il bilancio devono essere inviati entro quindici giorni dalla loro approvazione all'Autorità di vigilanza.

Articolo 32 – Comunicazioni

1. La Fondazione trasmette all'Autorità di vigilanza, entro cinque giorni dalla conclusione, gli eventuali patti parasociali e le loro successive modifiche, aventi a oggetto l'esercizio dei diritti connessi alle partecipazioni detenute nella società bancaria conferitaria, dando espressamente conto che i suddetti accordi non contengono previsioni in contrasto con i principi stabiliti dall'art. 6 del d.lgs. n. 153 del 1999, fermo restando quanto previsto dall'art. 25, comma 3-bis, del medesimo d.lgs. n. 153. Negli stessi termini temporali sono trasmessi gli accordi, in qualunque forma conclusi, da cui possa derivare l'attribuzione alla Fondazione dei diritti e dei poteri di cui all'art. 6, comma 2, del richiamato d.lgs. n. 153.

Titolo IV – Disposizioni finali e transitorie

Articolo 33 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. La Fondazione, con deliberazione unanime del Consiglio generale, previa autorizzazione dell'Autorità di vigilanza, può procedere alla liquidazione nei casi e secondo le modalità previste dalla legge; con la maggioranza di quattro quinti dei componenti, sempre previa autorizzazione dell'Autorità di vigilanza, può trasformarsi in altro ente o fondersi con altri enti che perseguano gli stessi fini per conseguire scopi riconducibili alle finalità istituzionali, dopo aver sentito il parere dell'Assemblea ai sensi dell'art. 15, comma 1, quinto trattino, del presente Statuto.

2. In caso di scioglimento, l'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto dal Consiglio generale, sentito il parere obbligatorio non vincolante dell'Assemblea, ad altre Fondazioni, che abbiano sede e siano operative nel territorio di cui all'art. 1, comma 3, del presente Statuto, assicurando ove possibile la continuità degli interventi nel territorio e nei settori statuari.

Articolo 34 – Norme transitorie

1. In deroga a quanto disposto dal presente Statuto, i Soci della Cassa dei Risparmi di Forlì, originario ente di cui al comma 1 del preambolo, in carica alla data di entrata in vigore del decreto legislativo del 20 novembre 1990, n. 356, conservano la qualità di Socio della Fondazione per il periodo di tempo previsto dallo Statuto della Cassa dei Risparmi di Forlì in vigore alla medesima data per i propri Soci, salvo le ipotesi di decadenza o di dimissioni.

2. I componenti degli organi alla data di entrata in vigore del presente Statuto permangono in carica fino alla naturale scadenza.

3. Fino al raggiungimento della percentuale indicata nell'art. 6, comma 2, le nuove nomine nell'Assemblea saranno riservate per almeno la metà dei candidati al genere meno rappresentato, salvo il caso di candidatura unica che resta sottoposta a libera scelta; se gli eligendi sono in numero dispari, la metà si calcola sul numero pari inferiore.

4. Le disposizioni relative alla durata della carica dei Soci non vitalizi sono applicabili solo ai Soci eletti dopo l'approvazione del presente Statuto. Per i Soci non vitalizi attualmente in carica, ai fini del calcolo della durata, continua a operare la sospensione del computo della stessa per il periodo in cui hanno ricoperto cariche nella Fondazione.

5. Le nuove discipline in materia di incompatibilità previste dall'art. 9 non trovano applicazione per i componenti gli organi in carica alla data di sottoscrizione del Protocollo d'intesa fino al completamento del mandato, ad eccezione di quanto previsto all'art. 10, commi 3 e 4, nonché all'art. 7, comma 1, lett. c) e comma 2 del Protocollo medesimo.

6. Il presente Statuto entra in vigore alla data di approvazione dello stesso da parte dell'Autorità di vigilanza e verrà reso pubblico nelle forme più idonee.

7. Con l'entrata in vigore del presente Statuto sono abrogate tutte le disposizioni statutarie precedenti, nonché le norme regolamentari incompatibili con lo Statuto medesimo.



Corso Garibaldi 45 - 47121 Forlì FC
tel. 0543 1912000 - fax 0543 1912049
www.fondazionecariforli.it